

## Regno del Belgio

### SERVIZIO PUBBLICO FEDERALE SANITÀ PUBBLICA, SICUREZZA DELLA FILIERA ALIMENTARE E AMBIENTE

#### **Regio decreto che stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili per il monitoraggio della qualità dell'aria interna**

FILIPPO, re dei Belgi,

a tutti i presenti e a quelli che verranno, saluti.

Considerando che il presente regio decreto mira a stabilire le condizioni per l'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili per il controllo della qualità dell'aria interna conformemente alle norme stabilite dalla legge del 21 dicembre 1998;

considerando che lo scopo del presente regio decreto è quello di garantire che i misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili immessi sul mercato soddisfino gli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della legge del 6 novembre 2022;

vista la legge del 21 dicembre 1998 sulle norme sui prodotti per la promozione di modelli di produzione e di consumo sostenibili e la protezione dell'ambiente, della salute e dei lavoratori, articolo 5, paragrafo 1, primo comma, punti 1, 2, 3, 5 e 12, modificato dagli atti del 27 luglio 2011 e del 16 dicembre 2015;

vista l'ordinanza ministeriale del 9 marzo 2022 che stabilisce in via provvisoria le condizioni per l'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> nel contesto della lotta contro il SARS-CoV-2;

visto il parere n. 200/2002 del Garante per la protezione dei dati del 9 settembre 2022;

visto il parere dell'Ispettore delle finanze del 28 settembre 2022;

visto il coinvolgimento delle amministrazioni regionali nell'elaborazione del presente decreto, nell'ambito della conferenza interministeriale sull'ambiente del 29 settembre 2022;

vista la comunicazione alla Commissione europea in data 27 luglio 2022 a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione;

visto il parere del Consiglio federale per lo sviluppo sostenibile del 23 novembre 2022;

visto il parere del Consiglio dei consumatori del 23 novembre 2022;

visto il parere del Consiglio economico centrale del 23 novembre 2022;

visto il primo paragrafo dell'articolo 4, primo comma della legge del 6 novembre 2022 sul miglioramento della qualità dell'aria interna negli spazi chiusi accessibili al pubblico;

visto il parere dell'Alto Consiglio per la salute, espresso il 4 gennaio 2023;

visto il parere 73.780/3 del Consiglio di Stato emesso il 5 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, primo comma, punto 2 della legge sul Consiglio di Stato, consolidata il 12 gennaio 1973;

su proposta del ministro della Sanità pubblica e in base al parere dei ministri che l'hanno deliberata in sede di consiglio,

HO DECRETATO E DECRETO QUANTO SEGUE:

### **Articolo 1. Obiettivo e ambito di applicazione**

Il presente decreto stabilisce le condizioni per l'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili per il monitoraggio della qualità dell'aria interna.

**Articolo 2.** Per l'applicazione del presente decreto si intende quanto segue:

Servizio pubblico: servizio pubblico federale per la sanità pubblica, la sicurezza della catena alimentare e l'ambiente, direzione generale per l'ambiente, la politica dei prodotti e le sostanze chimiche.

**Articolo 3.** Solo i misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili che soddisfano tutte le seguenti condizioni possono essere immessi sul mercato:

1. i misuratori di CO<sub>2</sub> che misurano direttamente la concentrazione di CO<sub>2</sub>;
2. i misuratori di CO<sub>2</sub> che valutano la concentrazione di CO<sub>2</sub> sulla base di altri gas o sostanze presenti nell'aria non soddisfano l'obbligo di misurazione diretta della concentrazione di CO<sub>2</sub>;
3. i misuratori di CO<sub>2</sub> coprono un intervallo di misura compreso tra 0 e 2 000 ppm;
4. i misuratori di CO<sub>2</sub> possono essere ricalibrati per compensare la deviazione della misurazione secondo le procedure stabilite dal fabbricante nel manuale tecnico del dispositivo. Tale requisito non si applica ai misuratori di CO<sub>2</sub> autocalibranti;
5. i misuratori di CO<sub>2</sub> misurano una concentrazione di CO<sub>2</sub> la cui precisione è conforme alla norma NBN EN 50543:2011;
6. i misuratori di CO<sub>2</sub> sono dotati di un manuale tecnico in tutte e tre le lingue nazionali.

Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione dei misuratori di CO<sub>2</sub> sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> deve assicurarsi che i requisiti da 1 a 4 siano verificati e misurati da un laboratorio accreditato prima dell'immissione sul mercato, al fine di garantire che il misuratore di CO<sub>2</sub> soddisfi le condizioni di cui sopra.

La relazione del laboratorio accreditato è datata, firmata e comunicata al fabbricante o alla persona responsabile dell'immissione del misuratore di CO<sub>2</sub> sul mercato.

**Articolo 4. Paragrafo 1.** Il controllo della conformità dei dispositivi di cui all'articolo 3 effettuato dal servizio pubblico nei negozi o nella vendita su piattaforme online può richiedere che i metodi di prova e le misurazioni siano effettuati da un laboratorio accreditato.

Paragrafo 2. Ai fini dell'applicazione dei metodi di prova e dell'esecuzione delle misurazioni di cui al paragrafo 1, il

fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub>portatili e trasportabili fornisce gratuitamente due sistemi identici al servizio pubblico.

Paragrafo 3. Il servizio pubblico appone i sigilli sui due dispositivi di cui al paragrafo 2. Il fabbricante o la persona responsabile dell'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub>portatili e trasportabili consegna il primo dispositivo al laboratorio riconosciuto designato dal servizio pubblico; il secondo apparecchio è tenuto dal fabbricante o dal responsabile dell'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili.

Paragrafo 4. Ai fini dell'esperienza incrociata, il secondo dispositivo è consegnato a un laboratorio accreditato scelto dal fabbricante o dalla persona responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto.

In tal caso, tutti i costi sono a carico del fabbricante o della persona responsabile dell'immissione sul mercato di misuratori di CO<sub>2</sub> portatili e trasportabili.

Paragrafo 5. Il laboratorio accreditato trasmette la relazione delle analisi al servizio competente, che adotta le misure necessarie sulla base del contenuto della relazione.

**Articolo 5.** Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nel Moniteur Belge.

**Articolo 6.** Il ministro della Sanità pubblica è responsabile dell'attuazione del presente decreto.

Redatto a Bruxelles, il ...

PHILIPPE,  
Dal re:

Il ministro della Sanità pubblica,

Frank VANDENBROUCKE